

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI G.B.VIGHENZI - BRESCIA

Relazione presso la Prima Commissione del Senato in occasione dell'audizione del 6/10/2016 sul disegno di decreto legislativo n.328/2016 presentato dal Governo avente ad oggetto "Riforma della dirigenza pubblica"

Ill.mo Presidente
Onorevoli Senatori,

Ringraziamo innanzitutto per l'attenzione che ci è stata dedicata accogliendo la nostra richiesta di audizione.

L'Associazione professionale Segretari comunali e provinciali GB. Vighenzi è stata costituita nel 1998, subito dopo l'approvazione della riforma Bassanini .

L'intento era quello di supportare la categoria in un percorso professionale che si preannunciava difficile in quanto per la prima volta nell'ordinamento italiano si introduceva in maniera generalizzata uno spoil system ampiamente discrezionale.

E' stata denominata "GIOVAN BATTISTA VIGHENZI" in memoria del collega partigiano che prestava servizio nel Comune di Rodengo Saiano (Brescia), giustiziato dalle S.S. il 27.4.1945.

La nostra Associazione professionale opera secondo le proprie finalità statutarie che prevedono, tra l'altro, la valorizzazione e la tutela della professionalità dei segretari comunali, la promozione di iniziative di divulgazione ed approfondimento della cultura giuridica, economica, organizzativa, informatica, della tecnica gestionale e della prassi amministrativa concernenti gli enti locali, l'affiancamento di enti, istituzioni, associazioni che operano nel campo degli enti locali con iniziative che contribuiscano alla conoscenza ed al miglioramento dell'azione amministrativa, dell'efficienza gestionale e dell'efficacia operativa a vantaggio delle collettività amministrate, ed altre ancora.

Sebbene l'Associazione abbia la propria sede a Brescia e veda tra i propri associati prevalentemente segretari comunali operanti sul territorio, è diventata, grazie alla rete (sito internet, pagina Facebook e profilo Twitter), punto di riferimento significativo per moltissimi segretari, per importanti contributi professionali che gli associati hanno ritenuto di condividere con i colleghi e per le diverse iniziative volte alla valorizzazione della categoria.

L'Associazione Vighenzi, insieme alle altre Associazioni qui presenti, si è opposta con forza all'abolizione dei segretari comunali, non certo per contrastare i progetti riformatori del Governo, ma perché è fermamente convinta che le competenze e professionalità che fino ad oggi abbiamo investito delle Autonomie locali, ne hanno salvaguardato il funzionamento e che saranno le AALL, a subirne la conseguenza peggiore quando questo bagaglio di professionalità sarà irrimediabilmente disperso .

Ci preoccupa in termini generali una riforma che estende a tutta la dirigenza il regime che finora i segretari comunali hanno subito e di cui conoscono bene pericoli ed incongruenze .

Ci preoccupa ancor di più il quadro normativo che viene a delinarsi nello schema del decreto legislativo, perché prefigura per tutti i segretari comunali un licenziamento di massa, senza causa e senza colpa, che neanche il più spregiudicato datore di lavoro privato potrebbe pensare di attuare.

A. LA RIFORMA DELLA DIRIGENZA

Relativamente alla riforma della dirigenza, ci permettiamo di :

1. Fare un breve cenno a quella che è la nostra esperienza di segretari comunali assoggettati allo spoil system negli ultimi 20 anni;

2. Segnalare quelle che a nostro avviso sono le criticità che oggi affliggono la PA locale e che la riforma non affronta
3. Formulare le nostre considerazioni tenuto conto delle posizioni espresse dall'ANCI sullo schema di decreto.

Per quanto riguarda invece i presunti profili di incostituzionalità, ed in particolare quelli relativi al decorso dei termini per l'esercizio della delega, facciamo rinvio alla puntuale analisi effettuata dalla Lasec nei documenti da questa depositati .

A.1- Lo spoil system e l'esperienza dei segretari comunali

Come è noto i segretari comunali hanno convissuto per quasi 20 anni con l'albo unico e con lo spoil system e l'impianto della riforma della dirigenza ci appare come una "estensione" alla dirigenza pubblica del regime che a cui segretari sono soggetti dalla riforma Bassanini del 1997 :

- Da funzionari ministeriali siano confluiti in un albo nazionale, articolato anche in sezioni regionali.
- Il nostro incarico cessa alla scadenza del mandato del Sindaco.
- Veniamo nominati sulla base di una procedura che prevede la pubblicazione della sede e l'invio dei curricula.

Non crediamo di poter essere smentiti se affermiamo che questo sistema ha minato profondamente l'autorevolezza della figura del segretario comunale. Sappiamo bene che nella maggioranza dei casi, quando un comune non ha un segretario titolare o il suo incarico è scaduto con il mandato amministrativo del sindaco, e si provvede alla pubblicazione della sede di segreteria, i giochi sono già fatti e c'è già un predestinato che senza difficoltà andrà ad occupare quella sede. Più è importante il Comune, maggiore è il peso del partito politico che governa e l'affinità politica che si chiede al segretario comunale interessato ad occupare quella sede.

Non vogliamo dire che i sindaci scelgono i segretari in base a criteri di appartenenza politica, ma bisogna dare atto che non sempre i criteri che sono utilizzati per le nomine sono improntati alla meritocrazia, alla competenza, alla professionalità. Anche solo perché gli amministratori forse non sono attrezzati e non dispongono di supporti adeguati e competenti per una selezione accurata e quindi molto spesso accolgono i suggerimenti degli amici più fidati.

L'assenza di qualsiasi onere motivazionale da precisare nei provvedimenti di nomina è poi, di per se sufficiente ad etichettare politicamente il predestinato, nel totale dispregio dei principi di imparzialità e buon andamento. Anche nei casi in cui dovesse accadere che il segretario venisse scelto tenuto conto di professionalità e competenza, lavorare nell'Ente sarà difficile, perché l'etichetta politica (anche se non c'è), la leggono tutti i lavoratori che si devono dirigere. Ma un dirigente che non è autorevole già per il metodo con cui è stato scelto, e che per questo fatica a guidare la macchina amministrativa, non serve a granché agli amministratori, ed allora è bene eliminarlo. Ed infatti i segretari comunali sono oggi aboliti (... forse anche perché testimoni scomodi di un sistema che non ha funzionato?)

A.2 - Le criticità del sistema

Sono più di venti anni che si parla di riforma della PA presentandola come la panacea di tutti i mali che affliggono la PA .

L'Associazione Segretari Comunali Vighenzi negli anni passati si è fatta promotrice, purtroppo inascoltata, di proposte di riforma della PA locale, con l'intento precipuo di dare un contributo al sistema nel quale i suoi associati operano e che, forse presuntuosamente, credono di conoscere molto bene.

In linea con quanto abbiamo sostenuto in passato, riteniamo la riforma della PA che si vuole approvare non affronti le due principali concause che oggi hanno messo in ginocchio gli assetti organizzativi degli enti locali:

- 1) il fallimento del principio di separazione delle competenze, che legato di fatto allo spoil system, ha vanificato l'obiettivo della responsabilizzazione della dirigenza, ed è diventato solo un comodo espediente per deresponsabilizzare la politica.
- 2) la totale assenza di controlli sull'attività degli enti locali che avrebbe dovuto essere il giusto riconoscimento all'autonomia degli enti locali, ma si è ridotto ad utile escamotage per bypassare un

sistema di vincoli e paletti che il legislatore non riesce a graduare in rapporto alle diverse complessità organizzative degli enti locali .

Precarizzare la dirigenza e spingere sullo spoil system, deresponsabilizzando totalmente la politica, come intende fare questa riforma, va nella direzione opposta al buon funzionamento del sistema, perché rischia di trasformare i dirigenti in comodi capri espiatori. Nei paesi anglosassoni, dove lo spoil system è praticato, il politico risponde delle azioni del dirigente di fiducia in base al concetto della accountability , che qui in Italia è invece sconosciuto.

A.3 - Le proposte emendative di ANCI

Abbiamo letto con interesse le proposte emendative di ANCI e riteniamo che il Sistema delle Autonomie locali dovrebbe invocare più autonomia reale nella gestione (penso al blocco del turnover, ai limiti all indebitamento , patto di stabilità o pareggio finale del bilancio, abbiamo cambiato nome ma non ci siamo accorti della differenza..) che oggi ingessano gravemente l'attività degli Enti locali, piuttosto che puntare alla precarizzazione della dirigenza in un contesto ormai privo di effettivi controlli che porta facilmente a trovare scorciatoie per raggiungere gli obiettivi, che non sarebbero invece raggiungibili nel rispetto della normativa vigente. Leggiamo tutti i giorni notizie in tal senso ed i dati sulla corruzione non sono di certo incoraggianti.

Se pure possono essere comprese le preoccupazioni di ANCI rispetto alle possibili ingerenze della Funzione Pubblica sull'autonomia politica ed organizzativa degli Enti locali, riteniamo che alcune disposizioni contenute nel decreto garantiscano proprio il Sistema delle Autonomie locali nel suo ordinario funzionamento . Ci riferiamo in particolare alle procedure di reclutamento e di formazione dei dirigenti degli enti locali, o al ruolo di presidio e vigilanza che si intende far svolgere alle commissioni per la dirigenza pubblica.

Condividiamo poi le preoccupazioni espresse da ANCI in ordine alla composizione delle suddette commissioni (ravvisando peraltro un contrasto con i criteri della legge delega) , e sulla reale capacità di queste di presidiare gli ambiti di attività che saranno loro affidati .

Opposte ed antitetiche sono invece le nostre posizioni in ordine al conferimento degli incarichi, e ci preoccupa la spinta che vi leggiamo verso il conferimento degli incarichi a soggetti fuori ruolo , che peraltro mantiene per gli enti locali (art.19 ter comma 8) una percentuale del 30% che non ha più ragion d'essere in un sistema imperniato sulla estrema flessibilità e mobilità della dirigenza e sulla cui costituzionalità ci sarebbe molto da dire .

Ci permettiamo di segnalare l'interessante soluzione adottata recentemente dal FVG che incardina il rapporto di lavoro dei dirigenti non nei singoli enti ma nella Regione, ovviando in tal modo tutti i problemi legati ad una cessione del contratto che genera una serie di complessità di non facile soluzione. Trattandosi di una riforma nazionale, ben potrebbe il Dipartimento della Funzione Pubblica essere il riferimento per tutti i contratti dei dirigenti .

B. IL FUTURO DEI SEGRETARI COMUNALI

La legge 124/2015, ed il Ministro in più circostanze, sembravano sostenere che in realtà la figura del segretario comunale non sarebbe stata soppressa, ma semmai trasformata in quella del dirigente apicale.

Purtroppo non troviamo traccia, nelle norme contenute nello schema del decreto, di questa trasformazione e sono numerose invece le norme che evidenziano invece l'intendimento di cancellare, con un colpo di spugna, circa 3.000 segretari comunali, **in violazione della legge delega** che introduce contrappesi alla abolizione dei segretari comunali.

Questi sono per noi segretari gli aspetti più delicati:

B.1 - Il limite delle dotazioni organiche (art.10 comma 2)

La formulazione del comma 2 dell'art.10 pone seri dubbi di coerenza con il sistema e sgomenta i segretari comunali: se da un canto non precisa come e quando i segretari vengano assunti dalle amministrazioni locali, dall'altro appone il limite della dotazione organica.

Come può essere rispettato questo limite se finora i segretari comunali non sono stati conteggiati nelle dotazioni organiche e se la maggioranza dei comuni non ha posizioni dirigenziali nei propri organici? Se la scelta fosse deliberata, allora il Ministero dell'Interno, presso cui oggi è incardinato il rapporto di lavoro dei segretari comunali, dovrà farsi carico del riassorbimento nel proprio incarico di questi dirigenti. **Sarebbe in ogni caso violata la legge delega in quanto non verrebbe attuata la previsione per tutti gli enti locali di istituire il dirigente apicale.**

Riscontriamo con piacere che anche le proposte emendative elaborate da ANCI suggeriscono di cassare questo inciso, nella consapevolezza che rappresenterebbe uno sbarramento all'accesso del dirigente apicale. Altrettanto opportuna la precisazione, che anche ANCI suggerisce di inserire, secondo cui queste assunzioni non incidano sul budget assunzionale dell'amministrazione interessata.

B.2 - Il trasferimento in capo agli enti locali (art.10 comma 3)

Né il comma 2 né il comma 3 dell'art.10 specificano quando e come i segretari comunali diventano dirigenti apicali. Il primo si limita a dire che i soggetti del comma 1 (segretari di fascia A e B) "vengono assunti" dalle amministrazioni ..., mentre il secondo afferma che dalla effettiva costituzione del ruolo la figura del segretario è abolita. Questo lascia intendere che **l'obbligo introdotto dalla legge delega di istituire la figura del dirigente apicale è assolutamente disatteso** e privo di efficacia cogente. Diverso sarebbe stato se si fosse previsto che la figura del segretario comunale fosse "sostituita di diritto" da quella del dirigente apicale e che il rapporto di lavoro venisse "trasferito d'ufficio" in capo all'amministrazione in cui questo presta servizio al momento dell'entrata in vigore del decreto .

B.3 - Il proseguimento fino a scadenza degli incarichi conferiti (art.10 comma 1)

Già dalla lettura dei commi sopra citati ci sembra che **venga disatteso il disposto della legge delega che espressamente sancisce (alla lett.o del primo comma) il "proseguimento fino a scadenza degli incarichi conferiti e senza variazione in aumento del trattamento economico individuale"**.

Per la verità il primo comma dell'art 10 richiama espressamente questo precetto, anche se le modalità con cui è formulato sembra riferirsi solamente ai segretari di fascia A e B.

Riteniamo ciò inammissibile ed in contrasto con la legge delega, ma forse una lettura più approfondita potrà consigliare di formulare il principio come comma a se stante ed espressamente riferito a tutti i segretari, a prescindere dalla fascia di appartenenza.

Negli enti locali con più di 100.000 abitanti, dove il dirigente locale potrebbe non vedere mai la luce perché sarà nominato un direttore generale, sarà opportuno che il diritto al proseguimento dell'incarico venga salvaguardato con una norma ad hoc, che preveda che questi assuma la qualifica di dirigente generale, per lo svolgimento delle funzioni di controllo della legalità dell'azione amministrativa e la funzione rogante, oltre che quelle ulteriori già svolte, rimanendo in carica fino alla fine del mandato dell'organo politico. █

B.4 - La selezione del dirigente apicale (art.9 - art.27-bis comma 1)

La legge delega espressamente dispone che il dirigente apicale sia selezionato tra i dirigenti del ruolo degli enti locali.

Lo schema di decreto, forzando la norma, prevede che sia nominato tra i dirigenti appartenenti ai ruoli della dirigenza .

ANCI chiede di valutare la possibilità di ricorrere all'art.110 TUEL per la dirigenza apicale. Al riguardo si evidenzia che la disciplina contenuta all'art.11, comma 1, lett.b) n.4, prescrive espressamente che la dirigenza apicale può essere nominata solo nell'ambito del ruolo della dirigenza locale. La lettura sistematica dell'art.11, chiarisce che solo per la dirigenza apicale espressamente prescrive quanto innanzi detto, ovvero che il dirigente apicale è un dirigente locale di ruolo.

È evidente che, di forzatura in forzatura, tutto l'impianto della legge delega salta:

1. L'apertura alla dirigenza fuori ruolo per tale posizione strategica, senza peraltro alcuna verifica della assenza di dirigenti in disponibilità ed in possesso dei requisiti , crea condizioni per un sicuro dispendio di risorse pubbliche, attraverso il reclutamento di nuove risorse pur in presenza

della professionalità nell'amministrazione, oltre a minare in maniera ancor più radicale il principio di buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione.

2. Sarebbe contraddittorio limitare per un verso alle città metropolitane ed ai comuni con più di 100.000 abitanti la possibilità di ricorrere al direttore generale (che - lo ricordiamo - è stata esperienza fallimentare per la stragrande maggioranza dei comuni) e poi consentire il ricorso alla dirigenza fuori ruolo per tutti i dirigenti apicali ;

Per tale ragione noi riteniamo indispensabile integrare il primo periodo del comma 1 con la previsione di attingere dagli iscritti di apposita sezione speciale dei dirigenti apicali degli enti locali, e di precisare l'esclusione per dette nomine degli incarichi dei dirigenti fuori ruolo (ex art.19 bis commi 4 e 8).

La previsione di una sezione speciale ci sembra opportuna e necessaria alla luce del livello di preparazione dei Segretari Comunali, della loro storia e del relativo livello di aggiornamento (CoA, Spes, Sefa) , sezione che, dopo il primo triennio di riserva agli ex segretari, potrà accogliere tutti gli altri dirigenti di ruolo che abbiano avuto analogo percorso professionale e titoli di studio idonei ed adeguati.

In proposito rileviamo l'incongruenza di una norma che ripete pedissequamente la disposizione della legge delega senza definire un tempo certo. In una legge delega è ragionevole stabilire "che in sede di prima applicazione e per un periodo massimo non superiore a tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto" i dirigenti apicali saranno i segretari comunali, ma ripetere la stessa cosa nel decreto attuativo non è utile. Il decreto deve stabilire un periodo certo.

Si può convenire sul fatto che la funzione di coordinamento e direzione implica una specializzazione multidisciplinare. La competenza si acquisisce sia attraverso specifici percorsi formativi, sia attraverso l'esperienza professionale specifica. In questo senso si propone l'istituzione di una sezione speciale nell'ambito del ruolo della dirigenza locale e l'accesso attraverso l'acquisizione di titoli presso la Scuola già previste dalla riforma.

Resta di certo l'incongruenza di una normativa che agevola la procedura dei dirigenti fuori ruolo, e che per le Autonomie locali si traduce nella disciplina degli artt.110 e 108 del Tuel, con l'assurda conseguenza che, per i comuni con più di 100.000 abitanti, sarà molto semplice nominare direttamente un direttore generale a prescindere dai requisiti e senza alcun vincolo di attingere ad un albo, invece di nominare un dirigente apicale, passando dalla Commissione nazionale.

Alleghiamo in proposito prospetto riassuntivo che evidenzia chiaramente come sia più conveniente per chi deve nominare e chi deve essere nominato , seguire procedure e norme per i fuori ruolo. Chi ci rimette sarà solo la PA.

B.5 - Il sistema di nomina (art.9 - art.27-bis comma 1)

Inspiegabilmente il comma 1 del nuovo art. 27 bis richiama, per la nomina del dirigente apicale, al comma 6 dell'art.19 ter e non invece al comma 5, relativo agli incarichi relativi ad uffici dirigenziali generali (la rosa dei nomi). **Ciò riteniamo sia in contrasto aperto con la legge delega (art.11 lett.g terzo periodo)**

Ora che il dirigente apicale debba essere assimilato ad un dirigente generale non ci sono dubbi, e ciò si desume, oltre che dalla legge delega che tratteggia le competenze di tale figura definita appunto apicale, anche dal chiaro riferimento contenuto nel comma 1 quater dell'art.16 del TUIP , articolo che disciplina le " Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali" e che al comma 1 quater disciplina le funzioni del dirigente apicale degli enti locali.

Delle due l'una: o il dirigente apicale degli enti locali è un dirigente generale, dunque si applica la disciplina ex art.19, comma 5, oltre a quella specifica per tali incarichi per quanto attiene la cessazione del rapporto, oppure non è un dirigente generale, non risulta strettamente legato all'organo politico, ed allora si applica la disciplina del comma 6 dell'art.19 ter. Va evidenziato infatti che la giurisprudenza della Corte Costituzionale ammette la fiduciarità degli incarichi e la stretta correlazione con la durata del mandato dell'organo politico, per le posizioni dirigenziali di vertice che svolgono la funzione di diretta attuazione degli indirizzi dello stesso.

B.6 - La gestione in forma associata della dirigenza apicale (art.9 / art.27 bis comma 3 e art.11/ art.16 comma 1quater TUIPI)

L'obbligo di gestire la direzione apicale in forma associata attraverso la stipula di una convenzione tra enti impone la previsione di un meccanismo surrogatorio in caso di inadempienza delle amministrazioni, onde non **rendere disattesa la legge delega** e generare effetti disastrosi sui segretari oggi in servizio e per tale ragione auspichiamo la previsione di una norma, in seno al comma 3 dell'art.27 bus, che disponga che in caso di inerzia la Funzione Pubblica nomini un commissario ad acta che provveda con tutte le prerogative degli organi competenti.

Contestualmente, nel medesimo comma, non é comprensibile il riferimento alle unioni, che verrebbero escluse dall'ambito di applicazione della norma. Se pure è tendenzialmente auspicabile che i comuni in Unione abbiano il medesimo dirigente apicale, la rilevante estensione di alcune unioni di comuni rende impraticabile la scelta di far coincidere sempre il dirigente apicale dell'Unione con quello di tutti i comuni che la compongono. L'inciso a nostro avviso va eliminato.

Si invita a riflettere sul fatto che attendere ad una molteplicità di enti, in sedi diverse e magari distanti, con problematiche specifiche molteplici, espone alla fondata possibilità che il dirigente preposto alla direzione apicale non riesca ad attendere con il dovuto approfondimento, con evidente detrimento del principio di buona amministrazione.

Appare poi assolutamente necessario chiarire meglio il contenuto del penultimo periodo del comma 1 quater dell'art.16 TUIPI, per scongiurare letture fuorvianti (che autorevoli commentatori hanno già fatto – Si veda il Sole 24ore del 5 settembre , articolo a firma di Arturo Bianco), secondo cui sembrerebbe salva la possibilità di far svolgere le funzioni di dirigente apicale anche ai funzionari, **modello organizzativo assolutamente escluso dalla legge delega.**

Sarebbe opportuno che la disposizione venga formulata in maniera più esplicita, in modo da chiarire che per gli enti locali di minori dimensioni demografiche, la funzione di direzione apicale è svolta dai dirigenti iscritti nei ruoli di cui al decreto, in forma associata, coerentemente con le previsioni di cui all'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122, e che in tali enti le funzioni gestionali sono affidate, di norma, nelle forme previste dall'art. 109, comma 2, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, al personale in servizio presso ciascun comune .

B.7- Le Abrogazioni (art.15)

Inspiegabilmente l'art.15 dispone l'immediata abrogazione delle norme del Tuel che riguardano i segretari ed anche del DPR 465/97 che contiene norme fondamentali in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali.

Posto che le commissioni avranno 180 gg di tempo per fissare i criteri generali per il conferimento degli incarichi dirigenziali , l'immediata abrogazione della disciplina che attualmente regola l'ordinamento dei segretari , determinerebbe un vuoto normativo che metterà in crisi tutti i comuni coinvolti dal trasferimento del segretario.

Sarebbe auspicabile che gli effetti abrogativi si verificino quando le commissioni siano già pienamente operative ed in grado di assicurare la mobilità dei dirigenti apicali tra gli Enti locali.

3. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Noi crediamo che i segretari comunali , come tutta la dirigenza della PA , siano una risorsa utile per cambiare la PA e renderla più efficiente e vicina ai cittadini.

Non comprendiamo perché si sia preferito puntare sul discredito di una parte comunque qualificata della PA, anche con una campagna mediatica che ha puntato alla delegittimazione facendo leva sui noti argomenti dei furbetti del cartellino ed altro.

Non comprendiamo perché, invece di introdurre una necessaria e doverosa riforma della figura del segretario comunale, che la categoria invocava da tempo, si sia preferito affermare con imperio una categorica abolizione della figura che ha voluto sancire la sua assoluta inutilità per il Sistema.

Noi crediamo che il gioco al massacro della dirigenza e del pubblico impiego , se nel breve periodo certamente parla alla pancia della gente e fa raccogliere consensi, alla lunga non produrrà alcuna utilità e non risolverà i problemi,ed anzi li aggraverà.

E lo affermiamo davvero senza polemica e con il massimo rispetto verso tutti gli Organi istituzionali che a diverso titolo si sono occupati della riforma.

Non abbiamo né i numeri né la forza per contrastare una riforma che riteniamo non migliorerà la pubblica amministrazione e che riteniamo, al contrario, sarà fonte di inevitabili contenziosi che nasceranno perché ogni segretario comunale ed ogni dirigente pubblico cercherà di difendere il proprio posto di lavoro che faticosamente ha conquistato superando un pubblico concorso.

Possiamo fare solo ciò che speriamo di aver fatto oggi: esprimere le nostre opinioni evidenziando quelle che a noi appaiono evidenti incongruenze e suggerendo possibili correttivi.

Atto Governo n. 328 “Schema di decreto legislativo recante la disciplina della dirigenza della Repubblica ai sensi dell’art. 11 della legge 7 agosto 2015, n. 124

Suggeriamo il contenuto di possibili emendamenti che potrebbero dare una risposta alle criticità sopra evidenziate:

Modifiche al Capo III – Incarichi dirigenziali e responsabilità

1. All’art. 4, comma 1, nella parte in cui introduce l’art. 19-bis (*Incarichi dirigenziali*) nel decreto legislativo n. 165 del 2001, sono apportate le seguenti modifiche:

b) il comma 4, primo periodo, dell’art. 19-bis è sostituito dal seguente: *“Gli incarichi dirigenziali, non assegnati attraverso i concorsi o le procedure di cui all’art. 19-ter possono essere conferiti a soggetti non appartenenti ai suddetti Ruoli, una volta accertata la mancanza della professionalità nei ruoli dirigenziali, mediante procedure selettive e comparative con avviso pubblico ed entro il limite, rispettivamente, del dieci per cento del numero degli incarichi dirigenziali di funzione generale su ufficio conferibili e dell’otto per cento del numero degli incarichi di funzione dirigenziale non generale su ufficio conferibili.”;*

c) il comma 5 dell’art. 19-bis è abrogato.

d) il comma 8 è integrato del seguente periodo: *"nei limiti del comma 4 e fatta salva la verifica della indisponibilità nei ruoli di dirigenti aventi i requisiti richiesti "*

2. All’art. 4, comma 1, nella parte in cui introduce l’art. 19-ter del d.lgs. n. 165 del 2001 (*Procedura per il conferimento degli incarichi dirigenziali*) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 dell’art. 19-ter dopo le parole *“dell’essere risultato vincitore di concorsi pubblici”*, inserire *“dell’esperienza professionale maturata nel posto per il quale si concorre e della formazione conseguita,”;*

b) al comma 5, dell’art.19-ter, inserire infine il seguente periodo: *"La medesima procedura si applica per gli incarichi di cui all'art.27-bis."*

Modifiche al Capo VI – Disposizioni speciali

1) All’art. 9, che inserisce l’art. 27 bis (*Disposizioni speciali in materia di dirigenza degli enti locali*) nel decreto legislativo n. 165 del 2001, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 , primo periodo, le parole *“comma 6 “* sono sostituite da *“comma 5”* ;

b) al comma 1, primo periodo, inserire, dopo le parole *“Ruoli della dirigenza”* le parole *“ ed iscritti nella sezione speciale dei dirigenti apicali degli enti locali, con esclusione degli incarichi ex art.19 bis commi 4 e 8”;*

c) l'ultimo periodo del primo comma è soppresso .

d) Al comma 2 è aggiunto il seguente periodo *“gli incarichi dei segretari generali dei predetti enti proseguono quali incarichi dirigenziali generali, fino alla naturale scadenza con lo svolgimento delle sopraindicate funzioni”;*

e) Al comma 3 è aggiunto il seguente periodo *“In caso di inerzia la Funzione Pubblica nomina un commissario ad acta che provvede con tutte le prerogative degli organi competenti”*

f) nel secondo periodo del comma 3 le parole *“ salvo il caso di unione”* sono sopresse.

2) All’art. 10 (*Disposizioni transitorie in materia di dirigenza degli enti locali*) sono apportate le seguenti modifiche :

- a. il secondo periodo del comma 1 deve essere riformulato come comma autonomo e riferito a tutti i segretari iscritti all'albo nazionale di cui all'articolo 98 del TUEL: *“Gli incarichi in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto ,dei segretari comunali e provinciali iscritti all'albo di cui all'art 98 citato, collocati nelle fasce professionali A, B e C, sono comunque fatti salvi fino alla loro naturale scadenza , con mantenimento del relativo trattamento economico*
- b. al secondo comma le parole “ nei limiti delle dotazioni organiche” sono eliminate, e viene inserito il seguente periodo: *"Le assunzioni ai sensi del presente comma non incidono sui budget assunzionali delle amministrazioni interessate"*
- c. dopo il comma 2 è inserito il seguente comma *“Le dotazioni organiche degli enti locali sono di diritto integrate con l'introduzione del dirigente apicale.”*
- d. il comma 3 è integrato, dopo il primo periodo, del seguente periodo: *“La figura del segretario comunale è sostituita di diritto da quella del dirigente apicale ed il rapporto di lavoro è trasferito d'ufficio in capo all'amministrazione in cui questo presta servizio al momento dell'entrata in vigore del decreto . Negli enti locali dotati di direttore generale, il segretario generale assume la qualifica di dirigente generale per lo svolgimento delle funzioni di controllo della legalità dell'azione amministrativa e la funzione rogante, rimanendo in carica fino alla fine del mandato dell'organo politico.”*
- e. nel comma 6 le parole “non inferiore a diciotto mesi” sono sostituite da *“ di due anni e previo superamento di esame finale attestante l'acquisizione delle competenze professionali richieste”*
- f. dopo il comma 6 viene inserito il seguente comma 7: *“in fase di prima applicazione, e per un periodo massimo di 12 mesi, i segretari comunali iscritti nel relativo albo, posso richiedere l'assegnazione al ruolo della dirigenza statale, per essere collocati a cura del Dipartimento della Funzione Pubblica nei posti dirigenziali disponibili, assicurando una distanza non superiore a 50 km dal luogo di residenza. Nelle more del processo di ricollocazione, sono congelate le procedure di reclutamento del personale dirigenziale e gli incarichi fuori ruolo sono soggetti al procedimento ex art.19 bis comma 4.”*

Modifiche al Capo VII – Uffici dirigenziali

1. All'art. 11, comma 1, lettera b), sotto-lettera ii). che introduce il comma 1 quater all'art.16 del Dlgs. 125/2001, il penultimo periodo è così riformulato *"Per gli enti locali di minori dimensioni demografiche, la funzione di direzione apicale è svolta dai dirigenti iscritti nei ruoli di cui al presente decreto, in forma associata, coerentemente con le previsioni di cui all'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122. In tali enti le funzioni gestionali sono affidate, di norma, nelle forme previste dall'art. 109, comma 2, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, al personale in servizio presso ciascun comune . "*

Modifiche al Capo VIII – Disposizioni finali e transitorie

1. All'art.15 è inserito il seguente secondo comma:

All'art. 15, dopo il comma 1, è inserito il seguente comma 2: *"L'abrogazione disposta alle lett. b) e c) del precedente comma sarà efficace, per le parti non incompatibili con il presente decreto, all'entrata in vigore della disciplina attuativa attribuita alle Commissioni di cui all'art.4 del presente decreto"*

**ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE
SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI
G.B.VIGHENZI - BRESCIA**

Dirigenza di ruolo	Dirigenza fuori ruolo Stato	Dirigenza fuori ruolo enti locali	Direttore generale enti locali
<p>Conferimento : art.19 ter</p> <ul style="list-style-type: none"> - Procedura comparativa con avviso pubblico - previa definizione criteri di scelta , nell'ambito dei criteri generali definiti dalle commissioni - I criteri delle commissioni contemplano, in relazione alla natura, compiti e complessità della struttura, valutazione attitudine , capacità , risultati , competenze organizzative, concorsi pubblici vinti, esperienze di direzione all'estero - Gli avvisi vengono comunicati alla FP e pubblicati nel sito istituzionale in cui è pubblicata banca dati - Termine X la presentazione candidature non inferiore a 10 gg dalla pubblicazione sul sito - Se dirigente generale , rosa dei nomi - Se dirigente non generale, comunicazione alla commissione e conferimento decorsi 15 gg se commissione non rilevi mancato rispetto - Esito conferimento reso pubblico con modalità definite FP 	<p>Conferimento : art.19 bis comma 4</p> <ul style="list-style-type: none"> - procedure selettive e comparative - Entro il limite del 10% e 8% - Requisiti : laurea specialistica o magistrale , particolare e comprovata qualificazione professionale con 5 anni funzioni dirigenziali , oppure particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile da formazione o pubblicazioni ,... 	<p>Conferimento : art.110 TUEL</p> <ul style="list-style-type: none"> - Selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità' nelle materie oggetto dell' incarico - Entro il limite del 30% , arrotondato comunque all'unita - Requisiti : richiesti per la qualifica da ricoprire 	<p>Conferimento : art. 108</p> <ul style="list-style-type: none"> - Secondo criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi,
<p>Durata : 19 quinquies 4 anni , rinnovabile per ulteriori 2 anni</p>	<p>Durata : 3 anni X dirigenti generali , 4 per altri. Nessun vincolo per il rinnovo</p>	<p>Durata : non superiore al mandato del sindaco 5 anni Nessun vincolo per il rinnovo</p>	<p>Durata : non superiore al mandato del sindaco 5 anni Nessun vincolo per il rinnovo</p>

<p>Trattamento economico : art.24</p> <ul style="list-style-type: none"> - Entro i limiti del ccnl - Almeno 50% trattamento accessorio (di cui almeno il 30/60% risultato) - Remunera tutte le attività - I compensi di terzi confluiscono nel risultato - I compensi spettanti per norme speciali assorbiti dal trattamento economico 	<p>Trattamento economico : art.23 ter DL 2011/2011 conv. 214/2011 e succ.mod) : Limite € 240.000,00 annui</p>	<p>Trattamento economico : art.110 comma 3</p> <ul style="list-style-type: none"> - Equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, - può' essere integrato, con provvedimento motivato della giunta, da una indennità' ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità' del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. 	<p>Trattamento economico : art.23 ter DL 2011/2011 conv. 214/2011 e succ.mod) : Limite € 240.000,00 annui</p>
<p>Alla scadenza dell'incarico : art.23 ter</p> <ul style="list-style-type: none"> - obbligo di partecipare almeno a 5 procedure annue - Taglio trattamento economico - Collocazione d'ufficio a pena di decadenza dal ruolo - Demansionamento in qualifica non dirigenziale - Risoluzione rapporto decorso il periodo massimo di disponibilità 	<p>Alla scadenza dell'incarico : art. 19 bis</p> <ul style="list-style-type: none"> - se in aspettativa da pubblico impiego, con riconoscimento dell'anzianità di servizio , rientrano nei posti precedentemente occupati 	<p>Alla scadenza dell'incarico : art. 110 TUEL comma 5</p> <ul style="list-style-type: none"> - se in aspettativa da pubblico impiego, con riconoscimento dell'anzianità di servizio , rientrano nei posti precedentemente occupati 	<p>Alla scadenza dell'incarico : art. 110 TUEL comma 5</p> <ul style="list-style-type: none"> - se in aspettativa da pubblico impiego, con riconoscimento dell'anzianità di servizio , rientrano nei posti precedentemente occupati